

Publicato il 25/03/2022

N. 00381/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00419/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 419 del 2022, proposto da

-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Stefano De Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ordine degli Psicologi della Lombardia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Genova, 14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- dei provvedimenti del 4 marzo 2022, con i quali l'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha accertato la violazione dell'obbligo vaccinale con automatica sospensione delle ricorrenti dall'esercizio della professione non

limitatamente a prestazioni od a mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;

- di ogni atto presupposto e successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le ricorrenti l'avvocato Stefano De Bosio e per l'Ordine degli Psicologi della Lombardia l'avvocato Andrea Ivan Bullo;

Preliminarmente deve essere affermata la natura provvedimento degli atti impugnati, atteso che gli stessi - contrariamente a quanto sostenuto dall'Ordine resistente nella memoria depositata in data 19 marzo 2022 - hanno ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, rieditato in seguito alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, per mezzo delle verifiche esperite sulla piattaforma del Consiglio nazionale.

In assenza della produzione delle specifiche certificazioni ivi richieste, dall'accertamento discende infatti l'effetto, immediato ed automatico, della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, indipendentemente dalla sua annotazione nell'albo professionale.

Nel giudizio contraddistinto dal n. 109/2022 del registro ricorsi, questa Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione, ai fini della sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, <<*l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie*>>.

I prospettati dubbi di legittimità costituzionale sull'automatismo ostativo allo svolgimento di tutte le attività professionali ed i tempi tecnici richiesti per la pronuncia della Corte costituzionale inducono il Collegio a ravvisare un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile per l'attività professionale delle ricorrenti, le quali hanno rispettivamente allegato di svolgerla esclusivamente e prevalentemente in forma autonoma, con modalità *on line*, e dunque senza pregiudizio per la salute pubblica e la sicurezza dei pazienti nell'accesso alle cure sanitarie.

La domanda cautelare deve essere dunque accolta e l'efficacia dei provvedimenti impugnati deve essere sospesa, limitatamente alla parte in cui essi non limitano gli effetti della sospensione delle ricorrenti dall'esercizio della professione alle prestazioni che implicano contatti interpersonali di prossimità o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale modalità di sospensione nell'Albo professionale degli Psicologi, sino alla definizione del merito del ricorso.

La conformità dei provvedimenti impugnati al paradigma normativo e la natura degli interessi coinvolti nella presente fattispecie giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati limitatamente alla mancata previsione della possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali di prossimità o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
- b) dispone che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia annoti nell'Albo professionale che le ricorrenti sono sospese dall'esercizio delle attività professionali che implicano contatti interpersonali di prossimità o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2;
- c) rinvia la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso all'esito della decisione della Corte costituzionale;
- d) compensa tra le parti le spese di lite della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere

Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Rosanna Perilli

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.